



Prot. n. 21735

Oggetto: Disposizioni per la prevenzione e la repressione degli incendi boschivi.

IL SINDACO

CONSIDERATO che sono sempre più frequenti gli incendi boschivi con gravi danni al patrimonio forestale ed al paesaggio e che ogni anno grandi quantità di aree boscate e cespugliate, comunque importanti per la stabilità dei versanti, vengono percorse dal fuoco;

CONSIDERATO inoltre che tali incendi rappresentano anche un grave problema per la pubblica incolumità;

RICORDATO che al fine di una efficace prevenzione per gli incendi boschivi, i necessari interventi devono essere effettuati nella stagione estiva, a cura e spese dei proprietari dei boschi o possessori di terreni invasi da vegetazione infiammabile, con un tempo utile massimo entro la fine del mese di giugno di ogni anno e che comunque, anche successivamente a tale data, dette aree vanno mantenute - per il periodo estivo - in condizioni tali da non accrescere il pericolo di incendi;

VISTA la Legge 21 novembre 2000 n. 353 "Legge quadro in materia di incendi boschivi";

VISTO il Decreto del Ministro dell'Interno 20 dicembre 2001 che approva le linee guida ai piani regionali per la programmazione delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva agli incendi boschivi;

VISTA la L.R. 21 marzo 2000, n. 39 "Legge forestale della Toscana" e successive modifiche e integrazioni;

VISTO il D.P.G.R. 08.08.2003, n. 48/R "Regolamento Forestale della Toscana";

VISTO il Piano Operativo Antincendi Boschivi della Regione Toscana 2009/2011, approvato con deliberazione della Giunta Regionale Toscana n. 55 del 02.02.2008;



VISTO l'art. 61 del suddetto Regolamento Forestale ove viene stabilito che il periodo a rischio di incendio di cui all'art. 76, comma 1, lettera b), della Legge Forestale è quello compreso tra il 1° luglio ed il 31 agosto di ogni anno;

VISTA l'ordinanza della Prefettura di Firenze n. 30399/1.8/2011 Prot. Civ. del 01 giugno '11 recante prescrizioni in merito alla prevenzione incendi lungo le linee ferroviarie;

PRECISATO che la prevenzione degli incendi rientra nella competenza dei Comuni ai sensi degli artt. 70 e 71 della L.R. 21.03.2000, n. 39;

VISTO il D.Lgs. 267/2000;

VISTO il vigente Statuto Comunale;

R E N D E N O T O

1. nel periodo dichiarato A RISCHIO INCENDIO (1° LUGLIO-31 AGOSTO)

E' VIETATO:

- a chiunque accendere fuochi nei boschi ed aree assimilate, negli impianti di arboricoltura da legno ed in una fascia contigua larga 200 m.;
- effettuare abbruciamenti allo scopo di ripulire i castagneti da frutto dopo le ore nove del mattino;
- effettuare abbruciamento di residui vegetali dopo le ore 10 del mattino in tutte le altre zone;
- usare apparecchi, strumenti o attrezzature che possono produrre fiamma libera, scintille o faville nei boschi e nelle aree assimilate, negli impianti di arboricoltura da legno ed in una fascia contigua larga 200 m.;

In ogni caso devono essere adottate le precauzioni e rispettate le norme di prevenzione stabilite dal Regolamento Forestale della Regione Toscana.

2. nel periodo dichiarato NON A RISCHIO INCENDIO (1° SETTEMBRE-30 GIUGNO):



AREA 2 - Servizi al territorio LL.PP. e Ambiente
Settore Protezione Civile, Sicurezza sul Lavoro, Impianti

- è sempre vietato accendere fuochi nei boschi, aree assimilate ed impianti di arboricoltura da legno per la cottura o il riscaldamento di cibi e vivande a persone non impegnate in attività lavorative in bosco;
- è sempre vietato accendere fuochi nei boschi per la cottura dei cibi fuori delle apposite aree attrezzate;
- è sempre vietato effettuare ripuliture o abbruciamenti di materiali di risulta di attività selvicolturali o di manutenzione del bosco nei boschi e nelle aree assimilate senza apposita autorizzazione provinciale;
- negli abbruciamenti di residui vegetali e nell'uso di apparecchi capaci di generare fiamma libera, scintille o faville nelle fasce contigue ai boschi, aree assimilate ed impianti di arboricoltura da legno, è fatto obbligo di osservare le norme di prevenzione stabilite dal Regolamento Forestale;
- l'uso di fornelli o barbecue per la cottura dei cibi in giardini o nei pressi di abitazioni, così come l'uso di apparecchi capaci di generare scintille o faville nelle aree urbane o entro 20 m. dai fabbricati, è consentito, ma devono essere rispettate le norme di prevenzione indicate nel regolamento.

R I C O R D A

che, ai sensi della vigente normativa nazionale e regionale, sono definite AZIONI A RISCHIO:

A. ACCENSIONE FUOCO PER COTTURA CIBI:

- A1. effettuate in bosco da persone che vi svolgono attività lavorative: E' CONSENTITA, eccetto che nei periodi definiti a rischio di incendio, rispettando specifiche cautele:
- utilizzando spazi ripuliti ed isolati da materiali infiammabili;
 - assicurando la costante sorveglianza del fuoco;
- A2. cottura cibi in bracieri o barbecue in giardini o nei pressi di abitazioni: E' CONSENTITA, rispettando le precauzioni prescritte e sopra indicate;
- A3. cottura cibi in bracieri, barbecue ed altre strutture fisse esistenti nelle aree appositamente attrezzate all'interno dei boschi: E' CONSENTITA, rispettando le prescrizioni e le precauzioni dettate per l'uso di tali aree;

B. ABBRUCIAMENTO RESIDUI VEGETALI:

- B1. nei boschi e negli impianti di arboricoltura da legno l'abbruciamento dei materiali derivanti dai tagli o da altre operazioni colturali è soggetto ad autorizzazione (in cui sono specificate le norme di prevenzione e le cautele da osservare). Tale attività è



AREA 2 - Servizi al territorio LL.PP. e Ambiente
Settore Protezione Civile, Sicurezza sul Lavoro, Impianti

comunque vietata nei periodi definiti a rischio di incendio;

- B2. nei castagneti da frutto è consentito l'abbruciamento dei materiali provenienti dalle operazioni colturali (potature, ripuliture). Nei periodi definiti a rischio l'abbruciamento deve essere effettuato dopo l'alba e terminato entro le nove del mattino;
- B3. nelle fasce di terreno contigue ai boschi e ad impianti di arboricoltura da legno (50 m.) l'abbruciamento dei residui vegetali è consentito rispettando le norme di prevenzione. Non può essere effettuato nei periodi definiti a rischio;

Le norme di prevenzione da osservare negli abbruciamenti all'interno dei castagneti da frutto e nelle fasce di terreno contigue ai boschi sono le seguenti:

- utilizzare spazi vuoti, ripuliti ed isolati da materiale infiammabile;
 - concentrare il materiale in piccoli cumuli, evitando gli abbruciamenti diffusi (tipo abbruciamento stoppie);
 - disporre di un sufficiente numero di persone, in modo da poter sorvegliare costantemente il fuoco;
 - non bruciare in presenza di vento intenso;
- B4. fuori dalle aree sopra elencate (ed oltre 200 m. di distanza dal bosco nei periodi a rischio) le operazioni di abbruciamento sono consentite adottando le seguenti precauzioni:
- sorvegliare costantemente il fuoco;
 - non bruciare in presenza di vento intenso;

C. ALTRE AZIONI ED ATTIVITA':

- C1. uso di strumenti ed attrezzature capaci di generare fiamma libera, scintille e faville: nelle aree boscate, impianti di arboricoltura da legno e fasce contigue, è consentito, solo nei periodi non a rischio, purché effettuato adottando le seguenti precauzioni:

- operare in aree prive di vegetazione e lontano da materiale infiammabile;
- tenere sotto costante controllo l'attività;

L'uso di tali strumenti o attrezzature è sempre consentito nelle aree urbane e comunque entro 20 m. di distanza dai fabbricati, purché nel rispetto delle dovute precauzioni;

- C2. brillamento di mine: è consentito, adottando le necessarie cautele per evitare l'innesco e la propagazione del fuoco.

Per l'utilizzazione dei boschi percorsi da incendio l'art. 76 della L.R. 39/2000 detta i divieti e le prescrizioni;



R I C O R D A A L T R E S I'

D. che per i terreni adiacenti le linee ferroviarie, non interessate da boschi (in quest'ultimo caso la prevenzione è regolata dalla normativa legislativa e regolamentare della Regione Toscana), la Prefettura di Firenze – Area Protezione Civile – ha impartito le seguenti prescrizioni:

D1. obbligo ai proprietari ed affittuari di terreni adiacenti la ferrovia, coltivati a cereali, di costruire una rastra o cella di isolamento di idonea larghezza, lungo il confine ferroviario, arata e scevra da materiali;

D2. obbligo ai proprietari ed affittuari dei terreni incolti o tenuti a pascolo di mantenere, nel periodo estivo, una striscia di terreno di idonea larghezza, lungo il confine viario, scevra da cespugli, erbe secche ed ogni altra materia combustibile.

A V V E R T E

che a carico degli inadempienti saranno applicate le sanzioni previste dalle leggi generali e speciali citate in premessa e sarà inoltrata denuncia all'Autorità Giudiziaria, ai sensi dei seguenti articoli del Codice Penale: 423, 424, 425, 436, 449, 451 e 652.

Il mancato rispetto delle disposizioni contenute nella normativa sopra citata, quando non configuri violazione ad altre norme in materia di foreste ed incendi boschivi, sarà punito con la sanzione amministrativa così determinata, ai sensi dell'art. 82 della L.R. 39/2000:

- da € 100,00= (cento/00) a € 1.000,00= (mille/00) nei periodi a rischio (pagamento in misura ridotta € 200,00=);
- da € 50,00= (cinquanta/00) a € 500,00= (cinquecento/00) nei periodi non a rischio (pagamento in misura ridotta € 100,00=);

La competenza all'irrogazione delle suddette sanzioni amministrative e all'introito delle somme riscosse è della Provincia di Firenze.



I N V I T A

chiunque avvisti un incendio che interessi o minacci boschi a darne comunicazione immediata ad una delle seguenti autorità:

S.O.U.P. (Sala Operativa Unificata) Regione Toscana (H 24) tel. 800 – 425425

C.O.P. Centro Operativo Provinciale Antincendi Boschivi tel. 055 - 414110

Corpo Forestale dello Stato tel. 1515

Vigili del Fuoco tel. 115

Carabinieri Pronto Intervento tel. 112

Comune di Bagno a Ripoli - Comando di Polizia Municipale tel. 055-63.11.11

Associazione V.A.B. - Vigilanza Antincendi Boschivi – Bagno a Ripoli

dalle ore 11,00 alle ore 20,00 tel. 055-63.27.03

dalle ore 20,00 alle ore 11,00 tel. 335-7252122

IL SINDACO
Luciano Bartolini

Dalla Residenza Municipale,
27 giugno 2011

RF/